

dossier

1 aprile 2021

Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19

D.L. 31/2021 - A.C. 2989



Senato
della Repubblica




Camera
dei deputati

X
V
I
I
I
L
E
G
I
S
L
A
T
U
R
A



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it -  [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 368/2



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Giustizia

Tel. 06 6760- 9148 st_giustizia@camera.it -  [@CD_giustizia](https://twitter.com/CD_giustizia)

Progetti di legge n. 412/2

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi del Senato della Repubblica.

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

D21031B

INDICE

Premessa	3
SCHEDE DI LETTURA	5
Articolo 1 (<i>Disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per la sessione 2020</i>)	7
Articolo 2 (<i>Esame di Stato</i>)	10
Articolo 3 (<i>Composizione delle sottocommissioni</i>)	13
Articolo 4 (<i>Lavori delle sottocommissioni</i>)	16
Articolo 5 (<i>Verbale della prova d'esame</i>)	19
Articolo 6 (<i>Compensi</i>)	20
Articolo 7 (<i>Disposizioni finanziarie</i>)	22

Premessa

Il decreto-legge in conversione, modificato dal Senato, muove dalla straordinaria necessità ed urgenza di adottare delle disposizioni che rendano possibile, nell'attuale contesto emergenziale dovuto alla recrudescenza della pandemia da COVID-19, lo svolgimento delle **prove della sessione 2020 dell'esame di abilitazione forense**.

Per tale sessione di esame è introdotta una **disciplina** di svolgimento delle prove **derogatoria** rispetto a quella prevista a regime.

In particolare:

- le **prove scritte sono sostituite da una prova orale** a carattere preselettivo, propedeutica rispetto alla canonica prova orale;
- con riguardo alla prima prova orale il candidato - che deve essere presente nella sede d'esame insieme al segretario della sottocommissione (gli altri componenti della commissione sono collegati da remoto) - è chiamato a risolvere una **questione di carattere pratico-applicativo**, in una materia, tra diritto civile o diritto penale o diritto amministrativo, scelta precedentemente. Il candidato, dopo aver letto il quesito, deve individuare i nodi problematici, le disposizioni applicabili, sostanziali e processuali, i principi rilevanti e gli eventuali orientamenti giurisprudenziali potendo consultare anche i codici annotati. Per lo svolgimento della prova il candidato ha a disposizione **un'ora** dalla dettatura del quesito (mezz'ora per l'esame preliminare, mezz'ora per la discussione);
- la **seconda prova orale** - per la quale ciascun candidato ha a disposizione tra 45 e 60 minuti - ha ad oggetto 5 materie, oltre a ordinamento e deontologia forense;
- **in caso di positività al COVID-19** o di sintomi compatibili, quarantena o isolamento fiduciario, nonché in caso di comprovati motivi di salute, il candidato può chiedere una nuova data per lo svolgimento della prova, tramite istanza al presidente della sottocommissione, adeguatamente documentata. La prova dovrà essere svolta entro 10 giorni dalla fine dell'impedimento;
- viene **incrementato il numero delle sottocommissioni d'esame**, ridotte numericamente da 5 a 3 componenti. Possono far parte delle commissioni d'esame, per la prima volta, i ricercatori universitari a tempo determinato (RTD-B) e i magistrati militari.
- le **date delle prove** saranno comunicate con un nuovo **decreto del Ministero della Giustizia**, entro il 12 aprile 2021.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1 *(Disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per la sessione 2020)*

L'**articolo 1** reca la previsione della deroga delle modalità di espletamento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense per l'anno 2020, rinviando per quanto non previsto dal decreto-legge in conversione alla disciplina ordinaria, di cui all'articolo 49 della legge n. 247 del 2012.

Nel dettaglio il **comma 1** stabilisce che la disciplina dettata dal decreto-legge in conversione è destinata a trovare applicazione con riguardo alla **sola sessione dell'esame di Stato**, per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, indetta con il decreto ministeriale 14 settembre 2020.

Con il [decreto ministeriale 14 settembre 2020](#) è stata indetta, per l'anno 2020, la sessione d'esami per l'iscrizione negli albi degli avvocati. Le prove scritte dell'esame di avvocato - in base a tale decreto - dovevano tenersi nei giorni 15, 16 e 17 dicembre 2020. Le prove scritte dovevano consistere, come ogni anno, nella redazione di un parere civile, di un parere penale e di un atto giudiziario da scegliere tra diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo, mentre le prove orali prevedevano la discussione di brevi questioni relative a cinque materie, di cui una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato.

Successivamente il [decreto 10 novembre 2020](#) ha disposto il **differimento delle date di espletamento delle prove scritte** dell'esame di avvocato, relative alla sessione 2020, demandando ad un successivo decreto ministeriale la definizione delle regole per l'accesso alle prove. Nella gazzetta ufficiale del 18 dicembre 2020 è stato quindi reso noto il nuovo diario delle date di svolgimento delle prove scritte da svolgersi nelle giornate del 13, 14 e 15 aprile 2021. Da ultimo con il [decreto 20 gennaio 2021](#) sono stati pubblicati sul sito del Ministero della Giustizia **i nominativi di tutti i componenti della Commissione centrale e delle sottocommissioni** presso ciascuna Corte di Appello per gli esami per l'iscrizione all'albo degli avvocati, indetti per l'anno 2020.

Come si evidenzia nella relazione illustrativa del decreto-legge in conversione, tuttavia **lo svolgimento delle prove scritte**, che si tengono contestualmente in tre giorni in varie sedi sul territorio nazionale, in alcuni casi riunendo migliaia di candidati (oltre 3.000 a Milano e a Roma; oltre 4.000 a Napoli), **è stato ritenuto "non ragionevolmente possibile"** per almeno due ordini di considerazioni: la normativa vigente (si veda il Protocollo 3 febbraio 2021 del Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio per i concorsi e il reclutamento presso la Presidenza del Consiglio diretto a tutte le amministrazioni pubbliche diretto a regolare nel periodo emergenziale lo svolgimento dei concorsi pubblici) per il contenimento dell'emergenza epidemiologica consente di riunire in un'unica sede al massimo 30 persone, con evidenti conseguenze sul piano dell'organizzazione logistica, di non facile soluzione (alla luce di interlocuzioni avviate dal ministero). Problematiche logistiche alle quali si aggiungono difficoltà sul piano del controllo e della gestione dei candidati nel corso delle prove (si pensi alle code nell'afflusso, alle code nei servizi igienici, all'attività di controllo e visto dei codici, alla necessità di effettuare tamponi, al divieto di consumare cibi nel corso delle 7 ore di prove scritte, alla presenza di donne con necessità di allattare i propri figli o di candidati con patologie pregresse e particolarmente esposti al rischio del contagio". L'impossibilità di svolgere le prove scritte è stata peraltro avvalorata dal **Comitato tecnico scientifico**, insediato presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, interpellato all'uopo dal Ministero della giustizia. Il Comitato, nel **parere** reso, ha esplicitamente

confermato che, allo stato attuale, **non è possibile lo svolgimento in sicurezza delle prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato previste nei giorni 13, 14, 15 aprile 2021, in considerazione dell'andamento epidemiologico**, tenuto altresì conto delle modalità di svolgimento delle prove scritte e delle relative criticità rappresentate, in particolare legate alle difficoltà (e fino all'impossibilità) di garantire il rispetto delle disposizioni contenute nel Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici adottato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 3 febbraio 2021.

La scelta di un ulteriore differimento è stata esclusa dal Ministero in quanto tale opzione avrebbe comportato l'impossibilità di portare a termine le correzioni delle prove scritte ed effettuare i conseguenti orali in tempo utile per lo svolgimento della sessione 2021 dell'esame di abilitazione.

Proprio per ovviare a queste criticità, consentendo anche per quest'anno lo svolgimento delle prove dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense il Governo ha ritenuto di adottare il decreto-legge qui in conversione, il quale, ha abbandonato l'ipotesi dello svolgimento delle prove scritte in presenza introducendo al loro posto una ulteriore prova orale a carattere preselettivo (*vedi articolo 2 del decreto legge*).

Il **comma 2** precisa che per quanto non espressamente regolato dalle disposizioni del decreto in conversione si applicano le norme di cui all'articolo 49 della legge professionale forense (legge n. 247 del 2012), in quanto compatibili.

La disposizione precisa altresì che nelle ipotesi in cui dette disposizioni di ordine generale facciano decorrere qualsivoglia incombenza dal termine fissato per l'inizio delle prove scritte, detto termine deve intendersi riferito a quello fissato per l'inizio della prima prova orale.

Si ricorda che l'articolo 46 della [legge n. 247 del 2012](#) ha modificato la disciplina dello svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense. Tale disciplina non ha, però, ancora trovato applicazione. L'articolo 49 della medesima legge n. 247 infatti contiene una disposizione transitoria oggetto di numerose proroghe, ai sensi della quale l'esame di Stato deve continuare a svolgersi secondo la normativa previgente (R.D. n. 37 del 1934). Le nuove regole, in base all'ultima proroga, dovrebbero entrare in vigore a partire dalla sessione d'esame dell'anno 2022.

LA RIFORMA DELL'ESAME DI ABILITAZIONE

L'articolo 46 della legge n. 247 del 2012 ha modificato la **disciplina dello svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense**. Tale disciplina, come accennato non ha ancora trovato applicazione. Infatti l'articolo 49 della legge ha previsto una disposizione transitoria oggetto di numerose proroghe, ai sensi della quale l'esame di Stato ha continuato a svolgersi secondo la normativa previgente, dettata dal R.D. n. 37 del 1934.

Sotto il profilo delle **prove da sostenere**, l'articolo 46, comma 1, nella formulazione attuale non ha comportato cambiamenti nel numero e nella tipologia rispetto a quanto disposto dall'art. 17-bis del RD 37/1934, confermando le tre prove scritte e l'unica prova orale. Attualmente, in base a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 46 le **tre prove scritte** - anche in questo caso invariate rispetto alla disciplina del RD n. 37 del 1934 - consistono nella redazione:

- di un **parere motivato**, da scegliere tra due questioni **in materia civilistica**;
- di un parere motivato, da scegliere tra due questioni **in materia penale**;
- di un **atto giudiziario** su un quesito proposto in una materia scelta dal candidato tra diritto privato, diritto penale e diritto amministrativo, dal quale si possano desumere le sue conoscenze di diritto sia sostanziale che processuale.

La formulazione attuale del comma 7 prevede che le prove scritte si svolgano con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali. Tale disposizione, che come già detto, non è mai stata applicata. La disposizione di cui al RD del 1934, prevede invece la possibilità di utilizzare testi corredati di commenti e massime giurisprudenziali.

Per quanto riguarda la **prova orale**, l'articolo 46 della legge n. 247 del 2012 presenta alcune novità rispetto al regime precedente: è prevista l'illustrazione della prova scritta da parte del candidato (non più un'esposizione succinta come nella norma previgente) e la dimostrazione della **conoscenza di 5 materie obbligatorie** (ordinamento e deontologia forense, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale), **nonché di 2 materie a scelta** tra diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico, ordinamento giudiziario e penitenziario (quest'ultima materia rappresenta l'unica aggiunta al previgente elenco delle materie disponibili). La disciplina previgente (RD n. 37 del 1934) che continuerà ad applicarsi fino al 2022, richiede invece **sei materie** (non sette), di cui obbligatoria solo quella relativa ad ordinamento forense e diritti e doveri dell'avvocato e le altre cinque a scelta del candidato (pur con la limitazione relativa alla scelta di almeno una materia di diritto processuale).

Articolo 2 *(Esame di Stato)*

L'**articolo 2**, modificato nel corso dell'esame in **Senato**, reca la **disciplina specifica per la sessione 2020 dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense** prevedendo che i candidati siano chiamati a sostenere, al posto della prova scritta, una ulteriore prova orale a **carattere preselettivo**, propedeutica rispetto alla "canonica" prova orale.

Il decreto-legge esclude per l'esame di abilitazione alla professione forense di quest'anno la possibilità di svolgere prove scritte. I candidati sono chiamati a sostenere **due prove orali (comma 1)**.

Il **Senato** ha inserito una disposizione che demanda a ciascuna Corte d'appello l'estrazione a sorte della lettera dell'alfabeto che costituisce l'ordine di svolgimento per le due prove orali (**comma 1-bis**).

La **prima prova orale**, che sostituisce i tradizionali tre scritti, è pubblica ed ha ad oggetto l'esame e la **discussione di una questione pratico-applicativa**, dove il candidato è chiamato a fornire la soluzione di un caso che richiede padronanza di diritto sia sostanziale che processuale, in una materia scelta previamente dallo stesso candidato tra: materia regolata dal codice civile, materia regolata dal codice penale o diritto amministrativo. Ciascun candidato deve esprimere l'opzione per la materia prescelta mediante comunicazione da trasmettere secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 3, comma 2 (**comma 2**).

Prima dell'inizio della **prima prova orale**, la sottocommissione (*per la composizione delle sottocommissioni si veda l'articolo 3*) predispone, per ciascun candidato, **tre quesiti sulla materia prescelta**, collocando ciascun quesito all'interno di una busta chiusa e numerata. Il presidente della sottocommissione deve chiudere le buste e apporre la propria firma sui relativi lembi di chiusura. Spetta al candidato indicare il numero della busta, mentre al presidente della commissione compete dare lettura del quesito ivi contenuto (**comma 3**).

In merito, si anticipa che l'art. 4, comma 6, del decreto-legge prevede che la commissione centrale stabilisca delle **linee generali da seguire per la definizione dei quesiti** da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l'omogeneità e coerenza dei criteri di esame.

Per la prima prova orale è prevista una **durata complessiva di un'ora** dalla fine della dettatura del quesito (come specificato nel corso dell'esame in **Senato**). I primi 30 minuti sono dedicati **all'esame preliminare del quesito**, durante i quali

il candidato può consultare i codici commentati con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato, prima che il segretario, alla scadenza del tempo a disposizione, provveda a ritirarli. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche in formato digitale, né telefoni cellulari, computer, e ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, né possono conferire con alcuno, pena la immediata esclusione dall'esame disposta con provvedimento motivato del presidente della sottocommissione esaminatrice anche su immediata segnalazione del segretario. Al candidato è però consentito **prendere appunti su fogli** vidimati messi a disposizione sul banco, prima della prova che, una volta terminata, restano comunque nella sua disponibilità, non potendo essere oggetto di valutazione. I restanti 30 minuti sono dedicati alla **discussione orale**, conclusa la quale la commissione si ritira in camera di consiglio per comunicare, quindi, l'esito della prova al candidato (**commi 4 e 5**).

Il **Ministro della giustizia, Marta Cartabia**, nel corso dell'audizione del 15 marzo 2021 presso la Commissione giustizia della Camera dei deputati, ha precisato, rispondendo ad alcuni dei quesiti posti, che **si stima di poter concludere lo svolgimento delle prime prove orali entro il mese di luglio**, similmente a quanto avviene nelle ordinarie sessioni di esame, nelle quali gli esiti degli scritti sono resi noti fra giugno e luglio di ogni anno.

Alla seconda prova orale sono ammessi i candidati che hanno conseguito, nella prima prova orale, un punteggio di almeno 18 punti. Ogni componente della sottocommissione ha a disposizione 10 punti di merito (**comma 6**).

Anche la **seconda prova orale è pubblica**. Questa deve durare **fra i quarantacinque e i sessanta minuti** per ciascun candidato; e si deve svolgere almeno 30 giorni dopo la prima prova orale. Nel corso della seconda prova orale il candidato è chiamato a discutere di brevi questioni relative a **5 materie** optate previamente dal candidato:

- **una** tra diritto civile e penale, purché diversa dalla materia già scelta per la prima prova;
- **una** tra diritto processuale civile e diritto processuale penale;
- **tre** tra: diritto costituzionale, amministrativo, tributario, commerciale, lavoro, dell'Unione europea, internazionale privato, ecclesiastico. Nel corso dell'esame in **Senato** sono state inserite tra le materie che il candidato può scegliere anche il diritto civile e il diritto penale.

La disposizione prevede che **in caso di scelta della materia del diritto amministrativo nella prima prova orale**, al fine di evitare che un candidato possa conseguire l'abilitazione alla professione forense senza aver sostenuto alcuna prova in diritto civile o in diritto penale, **la seconda prova orale ha per oggetto il diritto civile e il diritto penale**, una materia a scelta tra diritto processuale civile e diritto processuale penale e due tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale,

diritto del lavoro, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico. Il candidato deve inoltre dimostrare la conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato (**comma 7**).

Per la valutazione della seconda prova orale, precisa il **comma 8**, ogni commissario dispone di 10 punti di merito per ognuna delle materie (le 5 materie più ordinamento e deontologia forense).

Sono giudicati idonei i candidati che ottengono nella seconda prova orale un punteggio complessivo non inferiore a 108 punti ed un punteggio non inferiore a 18 punti in almeno cinque materie (**comma 9**).

.

Articolo 3 (*Composizione delle sottocommissioni*)

L'articolo 3 disciplina la **composizione delle sottocommissioni d'esame**. Per consentire di svolgere le due prove orali nel più breve tempo possibile viene incrementato il numero delle sottocommissioni d'esame, contestualmente riducendone i componenti da 5 a 3. Possono far parte delle commissioni d'esame, per la prima volta, i ricercatori universitari a tempo determinato e i magistrati militari.

In deroga alla disciplina vigente, stante la necessità di esaminare un maggior numero di candidati, si prevede che le sottocommissioni di cui all'articolo 22, comma 4, del R.Dl. n. 1578 del 1933 e all'articolo 47, commi 2 e 3, della legge forense (n. 247 del 2012), **siano composte da tre membri effettivi e tre membri supplenti (in luogo dei previsti 5)**. Di questi:

- **due membri effettivi e due supplenti** sono **avvocati** designati dal Consiglio nazionale forense tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori;
- **un membro effettivo e un supplente** sono individuati tra magistrati ordinari, prioritariamente in pensione e, magistrati militari o tra professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche, anche in pensione, o tra ricercatori a tempo determinato, in materie giuridiche, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010.

Ai fini della valida costituzione delle commissioni è prevista la partecipazione di tre membri rappresentativi di almeno due categorie professionali, fermo restando che il **presidente deve essere un avvocato (comma 1)**.

L'articolo 22 del [regio decreto 27 novembre 1933 n. 1578](#) prevede che entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando di esame devono essere, sempre con decreto del Ministro della giustizia, nominati la **commissione centrale**, con sede presso il Ministero della giustizia (comma 3) e, presso ogni sede di Corte di appello, una **sottocommissione** avente composizione (per le composizioni della commissione e sottocommissione vedi *infra*) identica alla commissione centrale (comma 4). Nel caso in cui il numero dei candidati che hanno presentato la domanda di ammissione superi le trecento unità presso ciascuna Corte di appello, con decreto del Ministro della giustizia da emanare prima dell'espletamento delle prove scritte, si prevede che vengano nominate ulteriori sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della sottocommissione nominata ai sensi del comma 4 e da un segretario aggiunto (comma 7).

L'articolo 47, comma 1, della [legge n. 247 del 2012](#), disciplina la composizione della commissione di esame (vedi *supra*). Essa deve essere composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali:

- tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal CNF tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede;

- un effettivo e un supplente sono di regola prioritariamente magistrati in pensione, e solo in seconda istanza magistrati in servizio;
- un effettivo e un supplente sono professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche.

Come ha precisato la giurisprudenza (si veda Consiglio di Stato Adunanza Plenaria Ordinanza 12-14 dicembre 2018, n. 18) con l'articolo 47 è venuto meno il principio c.d. di fungibilità dei componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni forensi in precedenza applicabile ex art. 22, comma 5° del R.D.L. n. 1578/1933. Ne consegue che nelle Commissioni, sia centrale che nelle sottocommissioni, deve essere assicurata la necessaria presenza di componenti appartenenti a tutte e tre le diverse categorie (classe forense, mondo accademico e magistratura).

L'articolo 24 della [legge 30 dicembre 2010, n. 240](#) disciplina i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato che le Università possono stipulare - nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione - al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. Le modalità di svolgimento di tali attività sono indicate nel contratto

Il comma 3 dell'articolo 24 prevede due tipologie di contratti:

- contratti di durata triennale, prorogabili per due anni per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (per la cui emanazione non è previsto un termine). I contratti possono essere stipulati con lo stesso soggetto anche in sedi diverse (**lett. a**).
- contratti triennali non rinnovabili riservati ai candidati che abbiano usufruito già dei contratti del primo tipo, oppure abbiano usufruito di assegni di ricerca per tre anni (anche non consecutivi) o di borse post-dottorato, oppure di contratti o borse presso atenei stranieri. (**lett. b**).

Il **comma 2** dell'articolo 3 demanda ad un successivo **decreto del Ministro della giustizia**, da emanarsi **entro il 12 aprile** (entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto-legge), la variazione della composizione delle sottocommissioni già designate con decreto del Ministro della giustizia 20 gennaio 2021. Con il medesimo decreto **saranno fornite le indicazioni** relative:

- ✓ alla data di inizio delle prove,
- ✓ alle modalità di sorteggio per l'espletamento delle prove orali,
- ✓ alla pubblicità delle sedute di esame,
- ✓ all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame,
- ✓ alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19,
- ✓ alle modalità di comunicazione della rinuncia alla domanda di ammissione all'esame,
- ✓ alle modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per entrambe le prove orali.

Il **comma 3** dell'articolo stabilisce che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 47, comma 4, della legge n. 247 del 2012, le **funzioni di segretario** di ciascuna sottocommissione **possono essere esercitate da personale amministrativo in servizio presso qualsiasi pubblica amministrazione** (quindi anche al di fuori del comparto giustizia), purché in possesso di una qualifica professionale per la

quale è richiesta almeno la laurea triennale. I segretari sono designati dal presidente della corte di appello presso la quale è costituita ciascuna sottocommissione e individuati tra il personale che presta servizio nel distretto, su indicazione dell'amministrazione interessata nel caso di personale estraneo alla amministrazione della giustizia.

Come evidenzia la relazione illustrativa tale previsione è finalizzata al risolvere il problema legato al reperimento del personale amministrativo necessario per garantire la copertura delle posizioni di segretario delle commissioni e delle sottocommissioni.

Articolo 4 (Lavori delle sottocommissioni)

L'articolo 4, modificato nel corso dell'esame in Senato, disciplina i lavori delle sottocommissioni, prevedendo fra le altre la **obbligatoria presenza presso la sede d'esame**, che può essere individuata in uno degli uffici giudiziari della Corte d'Appello o nei locali dei Consigli dell'ordine degli avvocati, **del candidato e del segretario**. Per la prima prova orale è previsto l'obbligatorio collegamento da remoto della Commissione. Nel caso della seconda prova orale invece la modalità di partecipazione della Commissione da remoto è facoltativa.

Nel dettaglio, il **comma 1** stabilisce che la prima prova orale sia sostenuta dinnanzi a una sottocommissione diversa da quella insediata presso la sede di appartenenza del candidato (di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247), individuata mediante sorteggio, da effettuarsi previo raggruppamento delle sedi che presentano un numero di domande di ammissione tendenzialmente omogeneo entro il termine di 10 giorni prima dello svolgimento della prova, a cura della commissione centrale.

L'articolo 45 disciplina la conclusione del tirocinio, attestata dal certificato di compiuta pratica, e stabilisce, al comma 3, che il praticante è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Nell'ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio. Ai sensi dell'articolo 15 del R.D. n. 37 del 1934 con Decreto del Ministero della Giustizia, sono determinati, a sorteggio, gli abbinamenti tra i candidati e le sedi delle Corti d'appello (diverse da quelle in cui si svolge l'esame) ove avrà luogo la correzione degli elaborati scritti. La correzione da parte delle commissioni distrettuali sorteggiate, avviene sulla base di linee generali elaborate dalla commissione centrale al fine di garantire criteri di valutazione omogenei per tutte le sedi d'esame. Le commissioni o sottocommissioni distrettuali procedono alla correzione degli elaborati nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre 6 mesi dalla conclusione delle prove scritte, salvo eventuale proroga di detto termine per non più di 90 giorni. I risultati degli scritti sono solitamente resi noti ai candidati nei mesi di giugno-luglio.

La scelta del decreto-legge di fare sostenere la prima prova orale davanti ad una commissione diversa da quella insediata presso la sede di appartenenza del candidato risponde, come sottolinea la relazione illustrativa, alla esigenza di rispettare il fondamentale principio di imparzialità e trasparenza, già avvertito dalla vigente disciplina, testé rammentata, in base alla quale la prova scritta dell'esame di avvocato viene corretta, previo abbinamento, da una commissione diversa da quella in cui il candidato ha espletato l'esame.

Il **comma 2** stabilisce poi che la prima prova orale debba necessariamente svolgersi con **modalità di collegamento da remoto** (ex articolo 247, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020), ferma restando la **presenza, presso la sede della prova di esame del segretario della sottocommissione e del candidato da**

esaminare, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il **comma 3** introduce la **possibilità che lo svolgimento della prima prova orale avvenga presso gli uffici giudiziari** di ogni distretto di corte di appello o **presso i locali dei consigli dell'ordine** degli avvocati secondo disposizioni dettate dai presidenti delle corti di appello, previa consultazione dei presidenti dei consigli dell'ordine degli avvocati interessati. La medesima disposizione prevede che la sottocommissione curi, nella predetta ipotesi di decentramento, l'assegnazione dei candidati alle singole sedi sulla base della residenza dichiarata nella domanda di ammissione all'esame di abilitazione.

Con riguardo alla **seconda prova orale** si prevede (**comma 4**) che essa si debba **tenere davanti alla sottocommissione insediata presso la sede di appartenenza del candidato**. La modalità di espletamento mediante **collegamento da remoto è facoltativa** ("può svolgersi"). Nella sola ipotesi di scelta della modalità di svolgimento tramite collegamento da remoto è applicabile il comma 3 dell'articolo 4 e dunque - come precisa espressamente la relazione illustrativa - la facoltà di istituzione di sedi distaccate (sicché il candidato, che svolga anche la seconda prova tramite collegamento da remoto, potrà a discrezione della sottocommissione e all'esito dell'attivazione della sequenza procedimentale di cui al comma 3, essere convocato presso una sede distaccata diversa da quella centrale sulla base della residenza dichiarata nella domanda di ammissione).

In base al **comma 5** dell'articolo in esame a ciascun candidato, almeno 20 giorni prima, deve essere data comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi per le prove orali.

Come accennato, spetta alla commissione centrale stabilire le **linee generali da seguire per la definizione dei quesiti** da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l'omogeneità e coerenza dei criteri di esame (**comma 6**).

Infine, il **comma 7** prevede che, **in caso di positività al virus COVID-19**, di sintomatologia compatibile con l'infezione da COVID-19, di quarantena o isolamento fiduciario, il candidato possa richiedere, con istanza al presidente della sottocommissione distrettuale corredata da idonea documentazione, di fissare una nuova data per lo svolgimento della prova stessa. Il presidente della sottocommissione può disporre la visita fiscale domiciliare secondo le disposizioni relative al controllo dello stato di malattia dei pubblici dipendenti. In ogni caso, quando l'istanza è accolta, la prova si deve svolgere entro 10 giorni dalla fine dell'impedimento. Nel corso dell'esame in **Senato** anche i comprovati

motivi di salute che impediscono al candidato di svolgere la prova d'esame sono stati inseriti tra le motivazioni della possibile richiesta di rinvio.

Con riguardo alla "idonea documentazione" la relazione illustrativa richiama a titolo esemplificativo "la certificazione medica o, qualora la documentazione medica non sia disponibile, come nell'ipotesi di quarantena fiduciaria, autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445".

Articolo 5 *(Verbale della prova d'esame)*

L'articolo 5 detta disposizioni relative alla **verbalizzazione della prova d'esame**.

In particolare, il **comma 1** prevede che il **segretario della sottocommissione redige il verbale della prova di esame**, nel quale deve dare atto:

- delle modalità di identificazione del candidato,
- delle modalità e del corretto funzionamento del collegamento con la commissione,
- della identità dei membri della commissione collegati,
- delle materie prescelte dal candidato (come specificato dal Senato),
- del numero della busta dalla quale il quesito è prelevato,
- del contenuto integrale del quesito letto al candidato,
- dell'orario di inizio e di fine della prova.

Ai sensi del **comma 2**, al termine della prova, il segretario della sottocommissione **deve dare atto nel verbale del punteggio conseguito** dal candidato distintamente per ogni prova e dell'esito della prova, come comunicato dal presidente della sottocommissione, e deve dare lettura integrale del verbale alla presenza del candidato e in collegamento con la sottocommissione.

Il verbale una volta approvato dal presidente della sottocommissione, deve essere sottoscritto dal segretario della sottocommissione e dal candidato. In caso di rifiuto della sottoscrizione da parte del candidato, il segretario deve darne atto a verbale (**comma 3**).

Articolo 6 (Compensi)

L'articolo 6 disciplina i **compensi spettanti ai componenti e al segretario delle sottocommissioni**, riconoscendo loro, oltre ai compensi fissi e variabili già previsti a legislazione vigente, anche un ulteriore **gettone di presenza** per la prima prova orale.

In particolare, la disposizione riconosce, per la prima prova orale, un gettone di presenza per i componenti ed il segretario delle sottocommissioni, fermi restando il compenso fisso e, per la sola seconda prova, il compenso variabile di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 15 ottobre 1999. **Tale gettone, pari ad euro 70,00, a titolo di rimborso forfetario**, è riconosciuto per ciascuna seduta della durata minima di quattro ore alla quale gli aventi diritto abbiano effettivamente partecipato.

Il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 15 ottobre 1999 disciplina i **compensi spettanti ai componenti delle commissioni** giudicatrici degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni. Ai sensi dell'articolo 1 del decreto a ciascun componente delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni è corrisposto:

- un **compenso fisso**, al lordo delle ritenute per legge, €413,17, maggiorato del 20% per i presidenti delle commissioni (comma 1)
- un **compenso variabile** pari a €1,29 per ogni prova scritta corretta e a €1,29 per ogni candidato esaminato (comma 2).

Come precisa la *relazione tecnica*, l'onere complessivo derivante dall'introduzione del suddetto gettone di presenza di euro 70 per la prima prova orale è quantificato in via prudenziale in euro

Onere complessivo gettoni presenza sottocommissioni prima prova orale						
Domande concorso	Numero massimo di candidati esaminati al giorno	Numero sedute di esame	Importo in euro Gettone presenza prima prova orale	Numero commissari e segretari per seduta	Importo complessivo gettoni presenza in euro per seduta	Onere totale per numero totale sedute
26000	4	6500	70	4	280	1.820.000,00

1.820.000,00
, secondo il seguente prospetto riepilogativo:

Sulla base dei dati forniti dal Dipartimento per gli affari di giustizia - riporta

sempre la relazione tecnica - il numero delle domande di partecipazione al concorso per esame avvocato dell'anno 2020 è pari a 26.000 e che per l'espletamento del concorso sia necessario considerare 500 sottocommissioni (effettive e supplenti) e 2 segretari per ciascuna sottocommissione (effettiva e supplente) per un totale di componenti e segretari pari a 2000, prevedendo altresì che in ogni seduta della sottocommissione riunita per la prima prova orale sia

possibile esaminare al massimo 4 candidati, considerate la durata dell'esame e le operazioni di sanificazioni fra la prova di un candidato e l'altro. Per la copertura dell'introducendo onere, **pari ad euro 1.820.000**, si veda l' articolo 7, mentre nulla è innovato per quanto riguarda i compensi dei componenti effettivi e supplenti e dei segretari così come previsti dal D.M. 15 ottobre 1999 e pertanto, tali oneri continueranno a gravare sulle risorse finanziarie a legislazione vigente, iscritte nel bilancio dell'Amministrazione della giustizia alla missione 6 – Programma 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria – C.d.r. “Dipartimento degli Affari di giustizia” – Azione “Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile – capitolo 1250 p.g. 10 “ Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti, il rimborso delle spese di trasporto ai membri estranei all'amministrazione – delle commissioni per gli esami di abilitazione alla professione forense e per il concorso ad esami per notai che reca uno stanziamento per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023, di euro 2.969.890.

Articolo 7
(Disposizioni finanziarie)

L'articolo 7 reca le disposizioni finanziarie per **copertura degli oneri derivanti dal gettone di presenza** riconosciuto per la prima prova orale ai componenti e al segretario delle sottocommissioni esaminatrici.

La disposizione autorizza per la copertura dell'onere previsto e quantificato dal precedente articolo 6 la spesa di euro 1.820.000 per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia (**comma 1**).

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (**comma 2**).